

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266

Legge-quadro sul volontariato.

(G.U. n. 196, 22 agosto 1991, Serie Generale)

Art. 1

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale **per il raggiungimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e tutela dei diritti delle persone; ne valorizza il ruolo e l'apporto nella costruzione del sistema di protezione sociale, nella partecipazione alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti i diritti civili così come nella realizzazione dei servizi per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.**

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

2-bis. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, che rispondano agli obiettivi di cui al presente articolo, anche favorendo l'ingresso e l'impegno solidale delle nuove generazioni ed il loro radicamento nel tessuto sociale.

Art. 2

(Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto **e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 ed esclusivamente per fini di solidarietà.**

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute **e documentate per l'attività prestata, entro limiti e con modalità preventivamente stabilite dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.**

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

3-bis. Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad adottare forme di rendicontazione dei rimborsi offerti ai volontari. Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a controllare la veridicità di tali rendicontazioni. Nel caso vengano scoperte irregolarità o illeciti le Regioni e Province Autonome applicano le sanzioni previste all'articolo 17.

Art. 3

(Organizzazioni di volontariato)

1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo, **coordinamento o federazioni di organismi di volontariato**, liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. **Unica deroga ammissibile al principio di gratuità per i volontari è quella relativa al ricoprire cariche nazionali nell'organizzazione di volontariato di appartenenza.**

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

~~3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.~~

3. Non sono considerate organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale previste dalla legge n 383 del 2000 e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3-bis. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'assenza di fini di lucro;
- d) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.
- f) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 5 bis, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;
- h) la redazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- i) le modalità di scioglimento dell'organizzazione.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. **In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti non può essere superiore al numero dei lavoratori volontari. Le attività normalmente svolte dal personale retribuito devono essere sufficientemente distinte dalle attività svolte dai volontari.**

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4

(Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5

(Risorse economiche)

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g-bis) rendite derivanti da patrimoni;
- g-ter) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

- ~~a) contributi degli aderenti;~~
- ~~b) contributi di privati;~~
- ~~c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;~~
- ~~d) contributi di organismi internazionali;~~
- ~~e) donazioni e lasciti testamentari;~~
- ~~f) rimborsi derivanti da convenzioni;~~
- ~~g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.~~

~~2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.~~

~~3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.~~

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto **o nell'atto costitutivo** ~~o negli accordi degli aderenti~~, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 5-bis.

(Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale)

1. E' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione delle presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale, si intendono quelle che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle organizzazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.

4. Il Ministro della solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione nel predetto registro nonché la revisione periodica dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il regolamento deve prevedere un termine per la conclusione del procedimento e può stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

6. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali.

Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Art. 6

(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato **non a carattere nazionale**.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, **e di ogni altro tipo previste dalla legge.** ~~secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.~~

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3, **quelle che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5bis, e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.** ~~e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.~~

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12. **Il Ministro della solidarietà sociale invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia aggiornata del registro nazionale.**

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno **un anno nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6. Alle organizzazioni di volontariato è precluso l'accesso alle procedure di appalto. ~~sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino~~ attitudine e capacità operativa.**

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità **dei beneficiari. degli utenti.** Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità **che garantiscano il coinvolgimento dei beneficiari,** nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8

(Agevolazioni fiscali)

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

~~4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.~~

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro competente.

4-bis. Sono da considerarsi attività commerciali e produttive marginali quelle che presentano una incidenza limitata, non superiore ad un quarto, rispetto al totale delle entrate di bilancio. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, adottato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere stabilite, anche per specifici settori di attività, quote percentuali inferiori.

4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni, le Province Autonome, sulla base delle rispettive competenze in materia di agevolazioni fiscali, sono tenuti a controllare la veridicità delle dichiarazioni concernenti tali

agevolazioni. Nel caso vengano accertate irregolarità o illeciti il Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni e Province Autonome applicano le sanzioni previste all'articolo 17.

Art. 8-bis

(Tributi locali)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza per le organizzazioni di volontariato, qualora non si trovino in condizioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 9

(Valutazione dell'imponibile)

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui ~~di cui agli articoli 5-bis~~ all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 9 bis.

(Flessibilità dell'orario di lavoro)

1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, promuovono modalità di organizzazione del lavoro che favoriscano forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi, in un'ottica di valorizzazione della responsabilità sociale di impresa.

2. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere nazionale iscritto nel registro nazionale che ricopra, secondo lo Statuto, cariche rappresentative o dirigenziali a livello nazionale, è riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato e la possibilità di fruire di un certo ammontare di ore di permesso dal lavoro non retribuito, secondo modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.

3. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere regionale iscritta nel registro regionale, ma associata o appartenente ad una organizzazione di volontariato iscritta nel registro nazionale, che ricopra, secondo lo Statuto, cariche rappresentative o dirigenziali a livello regionale, è riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato e la possibilità di fruire di un certo ammontare di ore di permesso dal lavoro non retribuito, secondo modalità da stabilire con apposito decreto.

Art. 10

(Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

~~1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.~~

2. In particolare, **previa intesa con le articolazioni regionali dell'ANCI e l'UPI, si prevede che le Regioni disciplinino:**

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6 alla programmazione e alla realizzazione concertata degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano;

~~b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;~~

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri ~~di cui agli articoli 5-bis di cui all'articolo 6~~ ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri ~~di cui agli articoli 5-bis di cui all'articolo 6~~, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 11-bis

(Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

~~Art. 12~~

~~(Osservatorio nazionale per il volontariato)~~

~~1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:~~

~~a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;~~

~~b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;~~

~~e) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;~~

~~d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;~~

~~e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;~~

~~f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;~~

~~g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;~~

~~h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;~~

~~i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.~~

~~2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.~~

Art. 12

(Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della solidarietà sociale o da un suo delegato ed è composto da 25 membri, di cui dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 5 bis, dieci rappresentanti delle altre organizzazioni iscritte nei registri regionali, tre esperti nominati dal Ministro competente, un rappresentante dei Centri di Servizio per il volontariato (CSV).
3. Al fine di assicurare una rappresentanza ampia ed eterogenea al proprio interno i membri dell'Osservatorio sono così individuati:
 - a) i dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale sono scelti dal Ministro competente d'intesa con le associazioni iscritte al registro nazionale, tenendo presenti i seguenti criteri: dimensione dell'associazione, collocazione geografica e settore principale di attività;
 - b) i dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere regionale sono nominati dal Ministro competente sulla base della designazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, tenendo presenti i seguenti criteri: dimensione dell'associazione, collocazione geografica e settore principale di attività;
 - c) il rappresentante dei Centri di Servizio per il Volontariato è eletto dai Centri di Servizio per il Volontariato stessi a maggioranza assoluta.
4. Sono invitati permanenti dell'Osservatorio tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed un rappresentante dei comitati di gestione.
5. Per le sedute in cui lo si ritenga necessario viene invitato un rappresentante dell'ISTAT.
6. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle organizzazioni di volontariato, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
7. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.
8. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero competente, ha in particolare i seguenti compiti:
 - a) assiste il Ministro competente nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
 - b) esprime pareri e formula proposte sulle normative che coinvolgono il volontariato;
 - c) promuove studi e ricerche sul volontariato in Italia e all'estero;
 - d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali da organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
 - e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle Regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
 - f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
 - g) promuove iniziative di informazione e comunicazione, e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
 - h) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguono analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nella lotta all'esclusione sociale e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, l'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - i) promuove, con cadenza triennale, una conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipino i soggetti istituzionali, le organizzazioni e gli operatori interessati;
 - l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6, e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 - m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 15.
 - n) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica dell'applicazione della presente legge nei livelli territoriali

9. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro all'anno

Art. 12 bis.

(Fondo nazionale per il volontariato)

1. E' istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative e i progetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 quinquies dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro all'anno, utilizzando una percentuale dell'ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non riscosse dai vincitori.

Art. 13

(Limiti di applicabilità)

1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, **e di protezione civile.** ~~di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.~~

Art. 14

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale, dello stanziamento iscritto nell'unità provvisoria di base 7.1.3.3. Fondo Speciale di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

~~Art. 14~~

~~(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)~~

~~1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.~~

~~2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato».~~

~~3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato».~~

Art. 15

(Fondi speciali presso le regioni)

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente

articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il **Ministro della solidarietà sociale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.**

Art. 15-bis

(Centri di servizio per il volontariato)

1. Ai fini della costituzione dei centri di servizio per il volontariato (CSV) di cui al comma 1 dell'articolo 15, i gruppi di organizzazioni di volontariato devono presentare istanza di costituzione all'ente locale competente per territorio, che la trasmette con parere motivato al Comitato di Gestione. Le gestione dei centri è affidata ad un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria delle stesse.

2. In particolare, il gruppo delle organizzazioni di volontariato proponenti deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere composto da almeno il 20% delle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale afferenti al territorio, provinciale o regionale, su cui il centro servizi insiste; ai fini del calcolo della percentuale di cui sopra, nel caso si presentino nel gruppo proponente più organizzazioni afferenti ad una associazione regionale o nazionale la loro partecipazione viene conteggiata come se fossero un'unica organizzazione; anche nelle fasi successive all'istituzione la percentuale di partecipazione non può scendere al di sotto del 20%;
- b) deve proporre un progetto di gestione del centro servizi di ambito almeno provinciale, salvo che nelle province con un numero di abitanti superiori al milione; è in ogni caso preclusa l'istituzione di centri servizi che operino a livello sub-provinciale; nelle province con più di 1 milione di abitanti, nel caso vengano costituiti più centri di servizio per il volontariato, le rispettive competenze territoriali devono rimanere distinte;
- c) a tre anni dall'insediamento del centro servizi, il gruppo delle organizzazioni di volontariato proponenti aggiudicatario della gestione del centro servizi deve risultare composto da almeno il 25% delle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale afferenti al territorio su cui il centro servizi insiste.

3. I centri di servizio per il volontariato, di cui al comma 1 dell'articolo 15, hanno la funzione di sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte ai registri, attraverso la erogazione di servizi di:

- a) formazione;
- b) informazione e documentazione;
- c) accompagnamento alla promozione di nuove iniziative di volontariato e consolidamento di quelle già esistenti;
- d) consulenza tecnica, fiscale ed amministrativa;
- e) sostegno organizzativo alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività e progetti delle organizzazioni di volontariato;
- f) promozione e facilitazione delle forme di auto-rappresentanza del volontariato;
- g) promozione di una partecipazione civica solidale nella popolazione del territorio di riferimento finalizzata alla costituzione di organizzazioni di volontariato o all'inserimento al loro interno;
- h) promozione di crescenti livelli di partecipazione solidale delle nuove generazioni.

4. Alla realizzazione di progetti delle organizzazioni di volontariato dovrà essere dedicata una quota compresa fra un terzo e la metà delle risorse economiche annualmente a disposizione dei centri servizio. Tale voce non comprende i costi di struttura e di personale per il Centro servizio per l'impostazione dei progetti, la selezione delle domande e la supervisione delle attività realizzate con le risorse messe a disposizione.

5. I Centri di servizio redigono bilanci preventivi e consultivi e li trasmettono al Comitato di gestione competente per territorio e all'Osservatorio nazionale per il volontariato.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, è costituito un fondo di perequazione a vantaggio delle regioni in cui i centri servizi godono di finanziamenti minori. I criteri e le modalità di accesso al fondo di perequazione sono definite dal medesimo decreto, sentiti i soggetti interessati.

Art. 15-ter.

(Comitati di gestione)

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato "Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991", nel quale sono iscritti gli importi versati dagli enti di cui all'articolo 15, comma 1. Tali importi e i relativi interessi maturati costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Le risorse del "Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991" sono disponibili per il finanziamento dei centri di servizio di cui all'articolo 15-bis e, nella misura restante, per le spese di attività e di funzionamento del Comitato di gestione, di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un Comitato di gestione composto da:

- a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

- b) cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - democraticamente eletti fra le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- c) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;
- d) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;
- e) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3. Il Comitato di gestione resta in carica per tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. Il Comitato può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
4. Il comitato di gestione:
- a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio nella regione, sulla base dei criteri adeguatamente pubblicizzati;
- b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio, denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);
- c) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 15bis;
- d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizi istituiti presso la regione, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, sulla base dell'approvazione con provvedimento motivato dei programmi annuali di attività presentati dai centri di servizio al Comitato di gestione. Il Comitato di gestione ha la facoltà di offrire indirizzi e suggerimenti, non vincolanti, in merito ai contenuti dei programmi annuali.
5. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli art. 15, 15-bis e 15-ter saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

(Norme transitorie e finali)

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17

(Sanzioni)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, determinano ed applicano sanzioni alle organizzazioni di volontariato che non ottemperano agli obblighi di cui alla presente legge, nella forma di limitazioni o preclusioni all'accesso a finanziamenti, convenzioni ed agevolazioni pubbliche. Le sanzioni devono risultare congrue rispetto alla gravità dei comportamenti delle organizzazioni di volontariato.
2. Le sanzioni comportano in ogni caso la sospensione dal Registro regionale o nazionale e, nei casi più gravi, la cancellazione dal suddetto Registro.

Art. 17

(Flessibilità nell'orario di lavoro)

~~1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.~~

~~2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».~~